



Chi siamo
Il servizio
Riconoscimenti



Servizi per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro

Cosa dice il
D.Lgs. 81/08



Elettrico



Rumore



CEM



Radiazioni
ottiche



Microclima
Illuminazione



Radon





Cosa dice il D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 richiede al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi come previsto dall'articolo 28.

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti il rischio elettrico e il rischio dovuto ad agenti fisici. In particolare, ai fini del D.Lgs. 81/08, per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, l'esposizione ai campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, e il microclima.





Elettrico

Il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il rischio presente, provvedendo affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

IMQ è Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici secondo quanto previsto dal DPR 462/01, che stabilisce l'obbligo di far verificare gli impianti con la seguente periodicità:

OBBLIGO VERIFICA IMPIANTI OGNI 2 ANNI

- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

OBBLIGO VERIFICA IMPIANTI OGNI 2 ANNI

- Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti





Rumore

(RIF. D.LGS. 81/08 - TITOLO VIII - CAPO II)

Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare il livello, il tipo, la durata dell'esposizione, i valori limite di esposizione e i valori di azione.

La valutazione del rumore può essere integrata eseguendo la misura dei livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti, e i cui risultati devono essere riportati nel documento di valutazione.

Per valori superiori a 80 dB(a) scatta l'obbligo di informazione e formazione, per valori superiori a 85 dB(a) la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mentre il limite di esposizione è fissato in 87 dB(a).





CEM

**Esposizione Campi Elettromagnetici
(RIF. D.LGS. 81/08 - TITOLO VIII - CAPO IV)**

Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici prendendo in considerazione in particolare il processo di lavorazione, le caratteristiche delle apparecchiature, la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro, i valori limite di esposizione e i valori di azione nel campo di frequenze da 0 Hz a 300 GHz. Il documento di valutazione può essere integrato con le misure dei livelli di campo elettromagnetico eseguite sui luoghi di lavoro oggetto dell'analisi.

Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

La Direttiva europea 2013/35/UE, recepita in Italia lo scorso agosto, presenta le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM). La Direttiva ha abrogato la precedente Direttiva 2004/40/CE





**Radiazioni
ottiche**

(D.LGS. 81/08 - TITOLO VIII - CAPO V)

Fermo restando quanto affermato dall'art. 18, il capo V è entrato in vigore il giorno 26 aprile 2010. Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.

La metodologia utilizzata nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme IEC per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni CIE e CEN per quanto riguarda le radiazioni incoerenti





**Microclima
Illuminazione**

(D.LGS. 81/08 - ALLEGATO IV)

Nei luoghi di lavoro chiusi, il datore di lavoro - tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori - si attiva al fine di garantire aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione, mantenendo la temperatura e l'umidità adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro.

I luoghi di lavoro devono inoltre disporre di sufficiente luce naturale e/o essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (UNI EN 12464-1).





Radon

(D.LGS. 81/08 - TITOLO IX)

Nei luoghi di lavoro il decreto legislativo 81/08 prevede che il datore di lavoro valuti anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi prendendo in considerazione:

- a) Il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- b) Le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
- c) I valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici.





Chi siamo

La Environmental Engineering and Consulting Srl (E.E.CO.srl) nasce dalla specializzazione tecnica nel settore dell'HS&E del titolare e di un team di collaboratori altamente qualificati che svolgono la loro attività nel campo dell'INGEGNERIA AMBIENTALE E GESTIONALE al servizio delle Imprese, con il supporto di una formazione costantemente aggiornata sulle tematiche afferenti all'Ambiente, all'Igiene Industriale ed alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro con le relative problematiche connesse.

Servizi

Con una struttura in grado di lavorare su tutto il territorio nazionale, la E.E.CO. Srl mira ad essere la prima scelta per i servizi aziendali per le imprese nel settore Ingegneria ed HS&E. Offre una vasta gamma di servizi sia nel settore della consulenza che in quello della formazione tra cui ambiente, salute & sicurezza, attrezzature, antincendio, formazione professionale, Progettazione, Privacy, Impianti GPL, Sistemi di Gestione della qualità e corsi specifici per la sicurezza negli Spazi Confinati e nei Lavori in Quota anche ad alto rischio.

Qualifiche

La E.E.CO. srl possiede un Centro di Formazione certificato che opera secondo gli standard Qualità della ISO 9001 ed è Accreditata presso la Regione Campania quale centro di formazione professionale.



*Per ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contatta i nostri tecnici al numero **0823 1540391**.*